



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Mascalucia Giuseppe Dibilio
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 239/16 R.G. promossa da

Giuseppe Travaglianti, nato a Catania il 14.11.1958, c.f. TRVGPP58S14C351S, residente in Gravina di Catania, via San Domenico Savio, 25, rapp.to e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Carmelo Crispino, ed ett.te dom.to nel suo studio in Catania, via Antonello Freri, 14, oppoente

Contro

Comune di Gravina di Catania, in persona del Sindaco Dott. Domenico Rapisarda, con sede in Gravina di Catania, viale Marconi, 6, elett.te dom.to in Catania, via Bologna, 7 presso lo studio dell'Avv. Arturo Oliveri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opposta

Conclusioni delle parti: le parti concludono come da verbale d'udienza del 19.7.2016.

N. 239/16 R.G.

N. // D.I.

N. // REP

N. 508/16 SEPT.

N. 998/16 CRON

Avv. Giuseppe Dibilio

Esposizione dei motivi della decisione in fatto ed in diritto, ex art. 132 c.p.c.

Il ricorso è accolto ex art. 23, comma 12°, L. 689/81.

L'onere della prova della sussistenza della violazione in relazione alla quale è stata comminata la sanzione è a carico della P.A.: spetta all'opponente soltanto provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'efficacia di quei fatti. Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).

Incombe dunque all'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.

La Pubblica Amministrazione può avvalersi dei mezzi normalmente a disposizione delle parti, nel processo civile, per assolvere all'onere della prova.

Nel caso in esame non è stato provato dalla P.A. la riconducibilità all'opponente del sacchetto di rifiuti rinvenuto fuori dall'apposito spazio; la circostanza che all'interno fosse ricompreso un documento (estratto conto) intestato al ricorrente, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità con assoluta certezza della violazione contestata; non si hanno altri dati in relazione all'evento accertato dai verbalizzanti (chiusura del sacchetto, vicinanza di altri rifiuti, ecc.) : pertanto, ai sensi dell'art. 23 comma 12°, L.689/81 il provvedimento impugnato è annullato. Le spese del giudizio, attesa la particolarità della questione trattata, sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente provvedendo

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla ex art.23 comma 12, legge n.689/81, il verbale di contestazione n.21/R/16 reg. n.21/16, elevato dalla P.M. del Comune di Gravina di Catania.

Spese compensate.

Mascalucia 15 ~~ottobre~~ ^{ottobre} 2016

Il Giudice Onorario di Pace

Avo. Giuseppe Dilibio

